

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 DEL 24 Febbraio 2017	
OGGETTO	APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (IUC-TASI) PER L'ANNO 2017

L'anno 2017 il giorno ventiquattro del mese di Febbraio alle ore 14:50, nella sala delle adunanze consiliari si è riunito, convocato nei modi stabiliti dalla legge, in seduta ordinaria pubblica, il Consiglio Comunale.

Al momento della trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti:

Malavasi Ilenia - Sindaco			P
Consiglieri		Consiglieri	
Albarelli Marco	P	Giannuzzi Sabrina	P
Borghi Margherita	P	Levorato Mariachiara	P
Bruschi Fabiana	P	Magnanini Nicolò	P
Catellani Fabio	A	Moscardini Marco	P
Catellani Martina	P	Nicolini Gianluca	P
Fantuzzi Marcello	P	Pernarella Mauro	A
Ferrari Enrico	P	Scaltriti Elisa	P
Ghirelli Ilaria	P	Tesauri Gabriele	P

Presenti: 15

Assenti: 2

Risultano altresì presenti:

Assessori	
Dittamo Luca	P
Maioli Monica	P
Marzocchini Gianmarco	P
Testi Fabio	P
Veneri Elena	P

Assiste **IL SEGRETARIO GENERALE** del Comune Gandellini Stefano.

Assume la presidenza dell'adunanza **Fantuzzi Marcello**, **Presidente del Consiglio Comunale**. Riconosciuto legale il numero dei consiglieri presenti designa a scrutatori i consiglieri: Borghi Margherita - Tesauri Gabriele - Nicolini Gianluca.



CITTÀ DI  
CORREGGIO

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 24/02/2017

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (IUC-TASI) PER L'ANNO 2017

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- L'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI;
- l'art. 1, comma 683, della legge n. 147 del 2013, prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili e di relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziare in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- l'art. 6 del Regolamento Comunale per la disciplina della Tasi, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 30/07/2014, modificato con delibera di C.C. n. 28 del 29/04/2016 il quale dispone che:
  - «1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.
  - 2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura TASI è diretta».

Visti:

- L'art. 9-bis, del Decreto Legge n. 47 del 28 marzo 2014, convertito nella legge n. 80 del 23 maggio 2014 che modifica l'art. 13, comma 2 del D.L. 201/2011;
- l'art. 1 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016), che apporta diverse modifiche alla legge n. 147/2013 nonché all'art. 13 del D.L. n. 201/2011 con decorrenza 1/1/2016.

Vista la legge 27/12/2006, n. 296, articolo unico comma 169 (Finanziaria 2007), che dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Preso atto che:

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

- a norma del comma 688 dell'art. 1, della legge 147/2013 tutte le deliberazioni di approvazione della aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, debbono essere inviate esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360 del 28/9/1998.

Visto l'art. 5, comma 11, del Decreto Legge del 30 dicembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2016, che differisce al 31 marzo 2017 il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli enti locali, per l'esercizio 2017.

Visto il Regolamento comunale per la disciplina del Tributo sui Servizi Indivisibili (IUC-TASI), approvato con delibera consiliare n. 25 del 30/7/2014 e modificato dalla delibera consiliare n. 28 del 29 aprile 2016.

Visto il comma 42, dell'art. 1, della Legge n. 232 del 11 dicembre 2016, che, modificando il comma 26, dell'art. 1, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, estende all'anno 2017 la sospensione temporanea della facoltà per gli enti locali di provvedere all'aumento delle tariffe e delle aliquote comunali rispetto a quanto deliberato per l'anno 2015.

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 29 aprile 2016 con la quale sono state approvate le aliquote e detrazioni Tasi per l'anno 2016 improntate sull'applicazione della Tasi solo sugli immobili non soggetti ad IMU quali ai beni merce delle imprese costruttrici di cui all'art. 13, comma 9 bis del D.L. 201/2011 ed agli immobili strumentali all'agricoltura di cui al comma 708, art. 1 della legge 147/2013.

Preso atto pertanto che il gettito necessario alla copertura di parte dei servizi indivisibili dovrà essere ottenuto applicando l'aliquota Tasi solo agli immobili strumentali all'agricoltura di cui al comma 708, art. 1 della legge 147/2013 ed ai beni merce delle imprese di costruzione di cui all'art. 13 comma 9 bis del D.L. 201/2011.

Dato atto:

- che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, servizi, prestazioni, attività, opere, dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;

- che il gettito tasi è diretto alla copertura, nella misura del 3,11%, del costo dei servizi indivisibili riportati nella tabella sottostante:

SERVIZIO	Stanziamiento 2017
Illuminazione pubblica	Euro 610.000,00
Manutenzione aree verdi	Euro 228.000,00
Tutela e valorizzazione dei beni culturali	Euro 550.000,00
Sicurezza	Euro 346.378,75
Servizi socio assistenziali	Euro 775.200,00
<b>Totale spese servizi indivisibili</b>	<b>Euro 2.509.578,75</b>

Ritenuto di confermare, per l'anno 2017, le seguenti aliquote TASI applicate per l'anno 2016:

<p><b><u>Esenzioni</u></b></p> <p>Per abitazioni principali ed equiparate escluse le categorie A1, A8 e A9</p>	<p><b><u>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/2, A/3, A/4, A/5, A6 ED A/7 E RELATIVE PERTINENZE</u></b></p> <p>Sono esenti dall'imposta le abitazioni principali accatastate in categorie catastali diverse dall'A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.</p> <p><b><u>ANZIANI E DISABILI</u></b></p> <p>E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che: la stessa unità immobiliare rimanga vuota a disposizione dell'anziano o del disabile che potrebbe, in qualsiasi momento, rientrarvi o abitata dell'eventuale/i coniuge/figli, con lo stesso già convivente/i al momento dello spostamento della residenza anagrafica in struttura. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza,</p> <p><b><u>CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE</u></b></p> <p>Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.</p> <p><b><u>CITTADINI ITALIANI AIRE</u></b></p> <p>E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.</p> <p><b><u>FORZE DI POLIZIA</u></b></p> <p>Si tratta di un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto e</p>
--	--



	<p>non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</p> <p><b><u>COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA</u></b> Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze. Sono incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.</p>
<p><b><u>0 per cento</u></b></p>	<p><b><u>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1, A/8, ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE</u></b></p> <p>Si applica alle abitazioni principali accatastate in categoria A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze</p>
<p><b><u>0 per cento</u></b></p> <p><b><u>0 per cento</u></b></p>	<p><b><u>FABBRICATI ABITATIVI LOCATI A CANONE CONCERTATO</u></b></p> <p>Si applica agli immobili locati (unità abitativa e sue pertinenze nel limite di una unità per tipologia di categoria catastale C/6-C/7-C/2) a canone concertato ( L. 431 del 9/12/1998 ) nel rispetto anche dell'accordo territoriale vigente sottoscritto dal Comune di Correggio e dalle organizzazioni di categoria della proprietà edilizia e dei conduttori.</p> <p><b><u>FABBRICATI ABITATIVI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO A PARENTI ENTRO IL PRIMO GRADO</u></b></p> <p>Si applica agli immobili concessi in comodato gratuito fra parenti entro il primo grado limitatamente al caso di scambio reciproco degli stessi e solo se entrambi i soggetti possiedono quest'unica unità immobiliare, nel territorio comunale, eventualmente corredata dalle relative pertinenze.</p>
<p><b><u>0 per cento</u></b></p>	<p><b><u>ALIQUOTA FABBRICATI DEGLI EX ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI</u></b></p> <p>Alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.</p>



<u>0 per cento</u>	<b><u>ALIQUOTA PER FABBRICATI ABITATIVI CON SFRATTO IN CORSO.</u></b>  Si applica alle unità abitative appartenenti alle categorie catastali A/2, A/3, A/4 e A/7 in relazione alle quali sussista un provvedimento di sfratto esecutivo per morosità, emesso dalla competente Autorità Giudiziaria.
<u>0 per cento</u>	<b><u>ALIQUOTA PER ALTRI IMMOBILI ABITATIVI</u></b>  Si applica a tutte le tipologie abitative non comprese in quelle precedenti, pertanto si applica a tutte le abitazioni da A/1 ad A/9 e relative pertinenze (C/6-C/2-C/7) affittate con regolare contratto registrato a canone libero o concesse in comodato gratuito.  Si applica a tutte le unità catastali non specificatamente inserite in altre aliquote.
<u>0 per cento</u>	<b><u>ALIQUOTA PER IMMOBILI A DISPOSIZIONE</u></b>  Si applica alle categorie abitative da A/1 ad A/9 e alle loro pertinenze, a disposizione del proprietario e non rientranti nelle fattispecie descritte precedentemente.
<u>0,1 per cento</u>	<b><u>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA</u></b>
<u>Esenti</u>	<b><u>ALLOGGI SOCIALI</u></b> (decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008)
<u>0,25 per cento</u>	<b><u>FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA</u></b> fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso, locati
<u>0 per cento</u>	<b><u>ALIQUOTA ALTRI IMMOBILI</u></b>  Si applica ai Terreni Agricoli.  Si applica alle Aree Edificabili  L'aliquota agevolata si applica alle seguenti categorie catastali: - A/10 uffici e studi privati - C/1 negozi e botteghe - C/3 laboratori per arti e mestieri - C/4 fabbricati e locali per esercizi sportivi - Immobili di categoria B - Immobili di categoria D esclusa la categoria D/10

Preso atto a norma del comma 688 dell'art. 1, della legge 147/2013 tutte le deliberazioni di approvazione della aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, debbono essere inviate esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360 del 28/9/1998.

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Funzionario Responsabile del tributo designato, con deliberazione di Giunta dell'Unione Comuni Pianura Reggiana n. 4 del 21/01/2014, a seguito della convezione approvata con deliberazione n. 14 del 22/2/2013 del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Approvazione convezione tra i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio e l'Unione Comuni Pianura Reggiana per il trasferimento del servizio tributi" ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente Area Amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

VISTO il parere dei revisori dei conti.

Il Presidente del Consiglio ha proposto la trattazione congiunta dei punti 8, 9 e 10 e ha dichiarato aperta la discussione.

Sentita la relazione dell'Assessore al Bilancio e patrimonio Luca Dittamo.

Sono intervenuti:

- Nicolò Magnanini - capogruppo Movimento 5 stelle
- Gianluca Nicolini - capogruppo Centrodestra per Correggio
- Martina Catellani - consigliere Partito Democratico
- Nicolò Magnanini - capogruppo Movimento 5 stelle
- Marco Moscardini - capogruppo Partito Democratico
- Gianluca Nicolini - capogruppo Centrodestra per Correggio
- Nicolò Magnanini - capogruppo Movimento 5 stelle
- Marco Moscardini - capogruppo Partito Democratico
- Luca Dittamo - assessore al Bilancio e patrimonio
- Enrico Ferrari - capogruppo Correggio al centro
- Ilenia Malavasi - sindaco

DATO ATTO che lo sviluppo della discussione relativa al presente oggetto è contenuto integralmente nella registrazione della seduta, su supporto digitale trattenuto agli atti.

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 4 (Gianluca Nicolini - Centrodestra per Correggio; Nicolò Magnanini - Movimento 5 stelle, Enrico Ferrari - Correggio al centro; Fabiana Bruschi - Sì tu sì), astenuti n. 0 su n. 15 Consiglieri presenti;

**DELIBERA**



CITTÀ DI  
CORREGGIO

1. di approvare per l'anno 2017 le aliquote TASI riportate in premessa che si qui si intendono integralmente riportate;
2. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2017;
3. di dare atto che la presente deliberazione regolamentare, relativa alla I.U.C. - T.A.S.I. sarà inviata in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2017, mediante l'inserimento del testo della medesima deliberazione nonché del Regolamento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360.

Successivamente il Presidente propone al Consiglio Comunale di rendere l'atto immediatamente eseguibile;

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 4 (Gianluca Nicolini - Centrodestra per Correggio; Nicolò Magnanini - Movimento 5 stelle, Enrico Ferrari - Correggio al centro; Fabiana Bruschi - Sì tu sì), astenuti n. 0 su n. 15 Consiglieri presenti;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 257 considerata la necessità di darne tempestiva comunicazione ai contribuenti.





Firmati all'originale:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
F.to Fantuzzi Marcello  
(Firmato Digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Gandellini Stefano  
(Firmato Digitalmente)